

PERSONALE DOCENTE

INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sezione Prima, sentenza n. 66 del 25 gennaio 2022

DOCENTI UNIVERSITARI – INQUADRAMENTO - RELATIVO REGIME - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO DELLA SCELTA RELATIVA ALL'OPZIONE TRA REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO E REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO SALVO DOMANDA ESERCIZIO DELL'OPZIONE TARDIVAMENTE PROPOSTA OPPURE ISTANZA DI MODICA DEL REGIME IN CORSO DI ANNO ACCADEMICO NELLE CUI IPOTESI RICORRE UN INTERESSE LEGITTIMO.

I professori universitari hanno il **diritto soggettivo di scegliere il proprio regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito**. Deve, dunque, considerarsi nullo ex art. 21-septies, L. n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione il decreto rettorale che neghi tale possibilità, non risultando detta scelta assoggettata ad alcuna autorizzazione discrezionale dell'Università. Solamente la **tardiva presentazione della domanda di passaggio** da un regime all'altro **o la richiesta di modifica dello stesso prima della fine dell'anno accademico in corso** sottopongono la domanda del docente alla valutazione discrezionale dell'Ateneo e **trasformano il diritto soggettivo del medesimo in un interesse legittimo**.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 4732 del 12 ottobre 2017

DOCENTI UNIVERSITARI – INQUADRAMENTO - REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO - IMPLICAZIONI.

Attraverso l'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, il Legislatore ha inteso operare una differenziazione tra i docenti universitari di ruolo sicché il **regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito (oltre che con l'esercizio del commercio e dell'industria), salvo le perizie giudiziarie e particolari incarichi** provenienti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 6594 del 23 maggio 2022

DOCENTI UNIVERSITARI – INQUADRAMENTO - DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA - APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO.

Deve trovare **applicazione anche all'eventuale istanza di aspettativa senza assegni prevista dall'art. 7 della L. n. 2401/2010 a favore di professori e ricercatori universitari, l'istituto del silenzio assenso** di cui all'art. 20 della l. n. 241/1990.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 4985 del 19 maggio 2023

DOCENTI UNIVERSITARI - TRATTAMENTO ECONOMICO - SCATTI STIPENDIALI, RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ AI FINI LORO RICONOSCIMENTO - NON PERENTORIETÀ DEL TERMINE PREVISTO AI FINI DELLA SUA PRESENTAZIONE.

Non risulta alcuna espressa disposizione di legge o di regolamento, né alcuna fondata esigenza di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, idonea a fondare la **tassatività del termine temporale previsto dall'Università ai fini della presentazione della rendicontazione**, non potendo pertanto una tardiva dichiarazione essere equiparata, alla stregua di un elementare criterio di ragionevolezza e proporzionalità, alla sua radicale mancanza o alla sua valutazione negativa ai fini della prevista progressione stipendiale.

Peraltro, poiché le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto al loro svolgimento e al conseguente raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico con essi perseguiti, nel rispetto del legittimo affidamento dei cittadini interessati e senza imporre loro inutili aggravii o nuovi non necessari adempimenti formali, risulta quindi fondata la dedotta violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e di tutela dell'affidamento insita nell'imposizione di un adempimento telematico sottoposto a modalità e tempi di esecuzione rigidamente tassativi ma non rispondenti ad alcuna apprezzabile necessità organizzativa o procedurale.

T.A.R. Lazio Roma, Sezione Terza *bis*, sentenza n. 11578 del 29 novembre 2018

DOCENZA UNIVERSITARIA A CONTRATTO - NON EQUIPARABILITÀ DEL SOGGETTO INVESTITO DELLA STESSA AI PROFESSORI UNIVERSITARI - INSUSSISTENZA DI ALCUN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO TALE DA CONSENTIRNE L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA.

Gli incarichi di docenza a contratto presso le Università possono dare luogo soltanto ad un rapporto di collaborazione autonoma non potendosi, in tale ambito, riconoscersi la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, benché meno a tempo determinato.

Agli eventuali indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego (vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente, stabilità e continuità del corrispettivo, esclusività della prestazione lavorativa, assenza di obbligazione di risultato e del relativo rischio economico) può attribuirsi soltanto una funzione di astratta qualificazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, nonché della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative di fatto erogate, essendo comunque nullo e improduttivo di effetti un rapporto di lavoro instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell'art. 97 comma 3 Cost., regolano l'accesso al pubblico.